

I.M.U. 2013

INTRODUZIONE

L' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è stata istituita in via sperimentale a decorrere dal 2012 ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Principale normativa di riferimento.

- Decreto Legge 30/11/2013 n. 133
- Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito nella Legge 124/2013
- Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, convertito nella Legge 85/2013
- Articolo 1 comma 380 L. n° 228/2012
- Articolo 13 del Decreto legge n° 201/2011 convertito dalla L. n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia),– Istituzione dell'Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale – e successive modificazioni ed integrazioni
- Decreto legislativo n° 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell'Imposta Municipale Propria e abolizione dell'ICI.
- Decreto legislativo n° 504/1992 - Istituzione dell'ICI – per i soli articoli richiamati
- Regolamento Comunale di disciplina dell'Imu

LE PRINCIPALI NOVITA' PER IL 2013

ABROGAZIONE IMU DOVUTA ACCONTO → il Decreto legge 102/2013, convertito nella legge 124/2013, ha definitivamente abrogato **il pagamento della rata di giugno** dell'Imu, già sospesa con il Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, relativamente alle seguenti fattispecie:

- a) abitazione principale, e relative pertinenze limitatamente ad una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, sono escluse dall'abrogazione della rata di giugno le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. n. 201/2011;

ABROGAZIONE IMU DOVUTA A SALDO → il Governo, con Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013, ha abrogato il **versamento del saldo Imu** relativo ad alcune fattispecie, tra cui:

- a) l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) la casa coniugale oggetto di assegnazione al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (si ritiene che detta abrogazione valga nel caso di effettivo esercizio del diritto d'abitazione);

- c) gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della carriera prefettizia (per condizioni e limiti vedi art. 2 D.L. 102/2013);
- d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'esenzione non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del D.L. 133/2013.

Si rinvia al testo del decreto legge in oggetto, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In base alle aliquote deliberate dal Comune di Lissone per il 2013, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 133/2012 che prevede l'eventuale versamento, al 16/01/2014, del 40% del differenziale tra l'aliquota base statale e l'aliquota comunale

SI RICORDA:

- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare ove il soggetto passivo (contribuente tenuto al versamento) ed il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale;
- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- che ai sensi dell'articolo 5 del regolamento comunale Imu sono assimilate all'abitazione principale e, quindi, rientrano nella abrogazione del pagamento:
 - 1) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate,
 - 2) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ad alcuno e che non vengano utilizzate da soggetti non componenti il nucleo familiare.

FABBRICATI CLASSIFICATI IN CATEGORIA D → in base alla Legge 228/2012 il gettito dell'imposta è riservato totalmente allo Stato, fino all'aliquota dello 0,76%, il comune di Lissone per i fabbricati classificati in categoria D5 ha approvato l'aliquota pari allo 1,06 per cento, l'aumento dello 0,30% rispetto all'aliquota standard deve essere versato interamente al comune di Lissone



Attenzione: fabbricati D utilizza i codici tributo istituiti per il 2013 – 3925 quota Stato e 3930 incremento comune

TUTTI GLI IMMOBILI PER I QUALI NON OPERANO LE ESENZIONI DI LEGGE ovvero TERRENI INCOLTI (solo saldo), AREE FABBRICABILI E FABBRICATI DI TUTTE LE CATEGORIE CATASTALI ESCLUSI QUELLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA D, in base alla Legge 228/2012 **il gettito dell'imposta è riservato totalmente al COMUNE – al comune è dovuto interamente anche l'incremento di aliquota sopra indicato deliberata per i fabbricati D5**

ALIQUEOTE 2013

ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo): **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento), da applicarsi anche ai casi di assimilazione, ovvero:

- **unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- **unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ad alcuno e che non vengano utilizzate da soggetti non componenti il nucleo familiare.

La suddetta aliquota, alla luce delle normative adottate dal Legislatore, trova applicazione alle sole abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

ALIQUTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 per cento (zero virgola venti per cento); *la suddetta aliquota, alla luce delle normative adottate non trova applicazione per il 2013, nel rispetto dei requisiti normativi*

ALIQUTA immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati: **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento); *Attenzione: coordinare il testo della deliberazione adottata dal Comune di Lissone con il D.L. 102/2013 come convertito nella Legge 134/2013 e con il Decreto Legge 133/2013*

ALIQUTA immobili concessi in uso gratuito e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria, a parenti in linea retta/parenti ed affini fino al primo grado a condizione che il parente ed il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'immobile, con applicazione per il periodo di effettiva concessione ed obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2013: **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento)

l'introduzione di una specifica aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito NON COMPORTA L'ASSIMILAZIONE degli stessi ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, ma consiste esclusivamente nell'applicazione dell'aliquota pari allo 0,76 per cento. La concessione in uso gratuito è applicabile, nel rispetto delle condizioni e limiti sopra indicati, SOLO PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITA DICHIARAZIONE entro il 31/12/2013, non sono valide eventuali dichiarazioni presentate ai fini I.C.I..

ALIQUTA terreni agricoli, terreni incolti, aree fabbricabili, fabbricati classificati in tutta la categoria catastale B, nella categoria catastale C/1, nella categoria catastale C/3, in tutta la categoria catastale D, esclusi i fabbricati classificati come D5: 0,76 per cento (zero virgola settantasei per cento);

per le aree fabbricabili il Comune ha deliberato dei valori di riferimento, consultabili nella Sez. IMU 2013 del sito internet, inoltre si avvisa che è stata adottata in data 18/07/2013 una variante al P.G.T. vigente

ALIQUTA fabbricati accatastati in categoria D/5: 1,06 per cento (uno virgola zero sei per cento);

ALIQUTA BASE da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi/indicati nelle aliquote precedenti: **0,86 per cento** (zero virgola ottantasei per cento).

A titolo esemplificativo l'aliquota dello 0,86 per cento si applica ai fabbricati di categoria A/10, C/4, C/5, a tutti i fabbricati di categoria A non destinati ad abitazione principale e non destinati ad uso gratuito regolarmente dichiarato + tutti i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali ad abitazione principale e non pertinenziali ad abitazioni destinate ad uso gratuito, il concetto di pertinenzialità è quello disciplinato ai fini Imu.

Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, dovrà essere calcolato sulla base delle aliquote e detrazione approvate per il 2013 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72/2013.

DETRAZIONI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE

€ 200,00 per immobile destinato ad abitazione principale + € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno d'età) a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale del genitore. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base di 200,00 euro, non può superare l'importo massimo di € 400,00 euro

FORZE ARMATE E DI POLIZIA

il D.L. 102/2013, come convertito nella Legge 124/2013, ha assimilato con decorrenza dal 01/07/2013 all'abitazione principale i fabbricati del personale delle forze armate e forze di polizia (ordinamento militare e civile) nonché vigili del fuoco, di seguito il testo di legge:

“Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, (purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 01° luglio”.

Il D.L. 133/2013, articolo 1, comma 1, lettera b), ha definitivamente abrogato l'Imu dovuta per detti immobili, ovviamente qualora rispettino le condizioni di assimilazione all'abitazione principale come sopra riportate.

E' comunque dovuto l'eventuale conguaglio sull'acconto, derivante dall'applicazione delle aliquote definitivamente approvate dal Comune di Lissone.

IMMOBILI MERCE

in base all'articolo 2, comma 1 del D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, non è dovuta la seconda rata dell'Imu 2013 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. E' comunque dovuto il conguaglio sulla prima rata derivante dall'applicazione delle aliquote approvate per il 2013 dal Comune di Lissone.

OBBLIGO DICHIARATIVO

Il soggetto passivo, beneficiario delle novità introdotte dall'articolo 2 del D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, dovrà presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione I.M.U., ovvero entro il 30/06/2014, apposita dichiarazione di variazione su modello ministeriale.

Tra gli altri l'obbligo dichiarativo concerne

i beni merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Comune di Lissone (MB) – Unità Entrate e Catasto - 2013

Sez. IMU – Informazioni generali – 1 – Informazioni generali e novità per il 2013

i militari e le forze dell'ordine e di polizia vigili del fuoco ed in ogni caso tutti i soggetti di cui al comma 5, per i quali, come sopra riportato, con decorrenza dal 01/07/2013 opera l'assimilazione ad abitazione principale dell'abitazione (alle condizioni previste dalla norma)

Aggiornato al 12/12/2013